



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 115 del 19/10/2012 -
Determinazione nr. 2295 del 19/10/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Azienda Agricola Caio di Salvador Pier Antonio – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in Rio Paisano di acque reflue industriali provenienti dall'allevamento ittico sito in Fontanafredda, Via Pieve n. 56/58.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Salvador Pier Antonio nato a Sacile il 14.06.1951 e residente in Sacile via Ettoreo n.9, in qualità di Legale Rappresentante dell' Azienda Agricola Caio di Salvador Pier Antonio, con sede legale in Sacile, via San Giovanni del Tempio, n. 92, ha presentato istanza, datata 20.10.11 assunta al prot. n. 76349 del 25.10.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Rio Paisano di acque reflue industriali provenienti dall'allevamento ittico sito in Fontanafredda, Via Pieve n. 56/58, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 250. del 29.01.09;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le seguenti integrazioni:
 - del 28.02.12 assunte al protocollo n. 20530 del 05.03.12;
 - del 13.03.12 assunte al protocollo n. 25273 del 16.03.12;
 - del 30.07.12 assunte al protocollo n. 60524 del 08.08.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

a firma di professionista abilitato:

- nota del 28.02.12 con riportato coordinate del punto di scarico e valutazioni sull'opportunità di ridurre i consumi idrici;
- nota del 13.03.12 con indicazione dei punti di prelievo per analisi controllo acque in entrata e scarico;
- nota del 30.07.12 con allegate Coordinate Gauss Boaga e WGS 84 dei punti per effettuare i prelievi di controllo;
- Tavola Unica - Planimetria generale scala 1:500, datata marzo 2012, sottoscritta anche da titolare dello scarico;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 250, del 29.01.09:

sottoscritti dal titolare e con timbro di tecnico abilitato, datati maggio 2003:

- Relazione tecnica;
 - Tav. n. 1- validi solo Estratto C.T.R. 1:5.000 e estratto di mappa 1:2.000;
 - Tav. n. 2-Particolari sezioni dell'impianto ittiogenico;
 - Tav. n. 3-calcolo superfici vasche;
- sottoscritti dal titolare di data 20.05.03:
- scheda di rilevamento di scarico acque reflue industriali;
 - modello integrativo per scarico allevamenti ittici;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola e di data 20.10.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che

nell'insediamento viene effettuato allevamento ittico;

sono presenti due scarichi su rio Paisano, identificati nella planimetria (tav. Unica) con la dicitura "opera di restituzione";

l'approvvigionamento idrico avviene con derivazione da sorgente "Le Roste", da rio Paisano e con prelievo da 8 pozzi artesiani;

lo scarico è originato da acque, provenienti dalle vasche di allevamento, che, prima di essere scaricate, passano attraverso un "bacino di conterminazione";

i punti di prelievo per analisi sono 5, indicati in Tav. Unica del marzo 2012, come segue:

3 punti per le acque in entrata presentano le seguenti diciture:

- "Punto di prelievo per analisi presa sorgente le Roste";
- "Punto di prelievo per analisi presa da Rio Paisano";
- "Punto di prelievo per analisi in ingresso da rete drenante a nord-ovest del sito";

2 punti per le acque in uscita dall'insediamento presentano le seguenti diciture:

- "Punto di prelievo per analisi scarico allevamento";
- "Punto di prelievo per analisi in uscita acque provenienti da rete drenante a nord-ovest del sito";

non è prevista la manutenzione delle vasche di allevamento se non la loro periodica messa in asciutta; gli eventuali interventi di profilassi sono effettuati sotto stretta sorveglianza veterinaria.

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

CONSIDERATO che attualmente non sono stati ancora individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di piscicoltura ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 6768 del 30.01.12, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Fontanafredda;

CONSIDERATO che il professionista abilitato, incaricato dall'Azienda Agricola, con nota del 13.03.12 ha comunicato i due nuovi punti di prelievo per l'effettuazione delle analisi delle acque in

uscita dall'insediamento;

CHE ARPA con nota del 5.10.12, assunta al prot. n. 74006 del 11.10.11, ha ritenuto i punti di prelievo, di cui al capoverso precedente, "...*adeguati ai fini di un corretto campionamento*";

PRESO ATTO che l'Azienda ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su acque superficiali;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 20.10.11 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 8508 del 14.12.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi in presenza di due punti di scarico sono pari ad € 110,00 e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio di € 10,00 da introitare al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – Istruttoria pratiche";

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli

fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, l'Azienda Agricola Caio di Salvador Pier Antonio, con sede legale in Sacile, via San Giovanni del Tempio, n. 92, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico in Rio Paisano di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fontanafredda, via Pieve, 56/58, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - b) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sulle acque superficiali in ingresso e sulle acque degli scarichi con frequenza almeno semestrale dalla data di esecutività della presente autorizzazione sui seguenti parametri: pH, COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso e nitrico, fosforo totale, rame e zinco;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - f) vengano effettuate le operazioni di pulizia, di manutenzione e l'eventuale asporto di sedimenti dalle vasche di allevamento e dal "bacino di conterminazione" quando questi sono in asciutta, in modo da evitare che fanghi e residui di pulizia giungano allo scarico e con la frequenza che si ritiene opportuna;
 - g) la gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalla pulizia delle vasche dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
5. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 20.10.16. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o

altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.

7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
10. Si evidenzia l'opportunità, contestualmente o prima della presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, da parte del titolare dell'autorizzazione di proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del DLgs 152/06.
11. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute come esplicitate nelle premesse.
12. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 19/10/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni